

*Assenze per visite mediche, terapie e visite specialistiche:
la situazione dopo la sentenza del TAR*

A seguito del **nostro ricorso**, la [sentenza del TAR 5714 del 17 aprile 2015](#) **annulla** la [circolare 2/14 del Ministero della funzione pubblica](#), **dichiara illegittime** disposizioni unilaterali sulla materia e **riconduce** la questione nell'alveo corretto, ovvero quello contrattuale.

Nella sentenza si affermano **alcuni punti molto importanti**:

- i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare 2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia;
- questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge;
- la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale, così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d'indirizzo emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all'Aran.

[Continua a leggere la notizia](#)

Cordialmente
FLC CGIL nazionale